

## **Una formazione che tarda a partire, e che rischia di perdere di significato**

dott.ssa Cinzia Frasccheri  
Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro

Si potrebbe far ricorso all'adagio latino *ubi maior, minor cessat* riferendoci alla messa in ombra (meglio, assoluto silenzio) nella quale il pronunciamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) è stato relegato in occasione della pubblicazione della bozza di Testo Unico in materia di salute e sicurezza elaborata dal Ministero del Lavoro. Ma riferendoci ad attuazioni di atti legislativi, a tematiche prioritarie e disposizioni dagli effetti ampi perché di interesse, rilievo e coinvolgimento di moltissimi professionisti, nessuna giustificazione, anche la più *popolare*, può essere accettata.

Il decreto legislativo nel quale si demandava alla Conferenza Stato-Regioni l'individuazione dei criteri dei corsi di formazione per gli addetti e i responsabili SPP, va ricordato, data il mese di Giugno 2003. E' trascorso pertanto, molto più di un anno, e ancora oggi non si ha alcun risultato, anzi, come detto, sembra che la questione (prioritaria e centrale nei mesi precedenti l'estate scorsa, tanto da occupare molte pagine delle più significative testate specialistiche in materia e tale da coinvolgere in dibattiti diversi autorevoli studiosi e professionisti) non sia più ritenuta così di rilievo ed importanza.

Nel frattempo, ecco il "nuovo" testo unico in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro. Ecco le diverse ed ampie modifiche all'impianto culturale e organizzativo-relazionale proposto e rappresentato dal D.Lgs.626/94 (tanto criticato, ma alla luce delle ipotesi di cambiamento, oggi più che mai, a nostro parere, testo cardine e base insostituibile sul piano delle tutele e dei diritti di prevenzione dei lavoratori in azienda).

Molto sarebbe da dire sugli interventi praticati dagli estensori sotto l'insegna del "riordinare, coordinare, armonizzare in un unico testo legislativo e di semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro", ma concentrandoci sugli artt.14, 15 e 16 del nuovo articolato, relativi al tema in parola, alcuni significativi rilievi occorre evidenziare.

Concediamo alla versione in bozza del TU (ancora) tutta una serie di mancati raccordi tra articoli, imprecisioni terminologiche e improduttivi interventi di snellimento del testo. Ma di confusione si tratta quando, leggendo il secondo comma dell'art.14 TU, <Servizio di prevenzione e protezione>, si evince che, in primo luogo, a mancare non è solo il puntuale riferimento alla designazione del responsabile SPP, recuperabile solo nell'art.7 del TU tra gli obblighi del

Datore di Lavoro [indicazione che risulta(va), invece, chiara e precisa all'art.8 <Servizio di prevenzione e protezione> del D.Lgs.626/94, dove: <Il datore di lavoro designa (...) il responsabile del servizio>], ma a mancare è il più importante riferimento all'obbligo di consultazione a carico del Datore di Lavoro, della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, fortunatamente mantenuto e confermato, seppur relegato solo nell'art.26 TU, c.1, lett.c) <Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori>, e non tra gli obblighi del Datore, previsti dal TU.

Altro punto non chiaro, all'art.7, primo comma, lett.c), del TU, dove occorre più "intuire" che "leggere", per avere certezza di quale <responsabile> si tratta, visto che non se ne dà alcun preciso riferimento, tranne il rimandare ad un non ben chiaro <nominativo> inserito nel documento di valutazione dei rischi, quale che il responsabile SPP fosse l'unico soggetto a dover essere indicato precisamente in tale scritto.

Tralasciando i rilievi di merito lessicale e di forma, per i più importanti rilievi di impianto culturale e concettuale, ad un primo giudizio, la figura del responsabile SPP (e con esso, in maniera seppur minore, il servizio di prevenzione e protezione), delineata nel nuovo TU, sembra profondamente mutare ruolo e spazi di intervento.

Se mai si è andati travisando, attraverso la lettura del D.Lgs.626/94, il termine <responsabile> quale non indicativo di una precisa intestazione di responsabilità (di natura penale), o ancor più in generale, di una titolarità della gestione della salute e sicurezza in azienda (aspetti da sempre di lineare interpretazione a partire dalla precisa dicitura di <responsabile del servizio di prevenzione e protezione>, e non di altro), con l'espressione <provvede>, riferita al SPP e al suo responsabile (presente all'art.9 D.Lgs.626/94, nei <Compiti del servizio di prevenzione e protezione>), ad interventi di analisi, proposta ed azione riferiti ai rischi presenti in azienda -necessitanti di una competenza specifica detenuta dal solo responsabile SPP e dagli addetti - se ne è sempre data indicazione e conferma precisa. Alla luce di questo, l'attuale sostituzione del termine <provvede> con l'espressione <collabora>, nel TU, va in concreto a smentire l'impianto concettuale vigente facendo emergere forte l'intenzione del legislatore nel voler arginare e delimitare l'azione esperta del responsabile e del SPP a favore della figura del Datore di Lavoro e dei dirigenti, quasi promossi sul campo, non solo giuridicamente responsabili (come da sempre), ma "nuovi" detentori di quelle <attitudini e capacità adeguate> che nella versione del D.Lgs.626/94 -previa modifica intervenuta con il D.Lgs.195/03- venivano previste e richieste per lo svolgimento del ruolo.

Nella innovata previsione di un <collabora con>, i compiti a cui doveva espressamente "provvedere" il SPP e il responsabile, vengono ad essere posti in secondo piano e comunque relegati ad una azione che, seppur di natura reciproca in quanto intrinseca nel concetto di collaborazione, prevede necessariamente un'iniziativa di parte, in questo caso riposta nella figura del Datore di Lavoro o dei dirigenti essendo indicati quali soggetti mandatari dell'azione. In questo senso, non va peraltro dimenticato, né pertanto trascurato, che a carico del Datore di Lavoro non sussiste, a tutt'oggi, alcun

obbligo di formazione, né generale né specifica, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (essendo l'obbligo delle sedici ore previsto solo nel caso di svolgimento, in prima persona, da parte del Datore di Lavoro del ruolo di Responsabile SPP - art.10 D.Lgs.626/94 e confermato all'art.17 TU) risultando pertanto non scontato un bagaglio di competenza tecnica adeguata in capo a tale figura. In questo senso, una conferma ulteriore si registra con l'eliminazione del quarto comma dell'art.9 del D.Lgs.626/94 <Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro> che, se da un lato può apparire come una rivalutazione del rapporto e uno sdoganamento da un mero <utilizzo>, dall'altra parte riporta non solo nelle mani del Datore di Lavoro l'assoluto governo ed indirizzo del processo di prevenzione in azienda, ma più pericolosamente l'analisi tecnica sulla quale si sviluppa l'intero processo di valutazione dei rischi, comprensivo dell'individuazione dei fattori, dell'elaborazione di misure di prevenzione e protezione, delle procedure, dei sistemi di controllo, della informazione e formazione.

Il ritardo e il silenzio sull'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi per addetti e responsabili SPP, previsto espressamente dal D.Lgs.195/03, non può essere letto e motivato, per certo, sul principio che "ormai" l'auspicata formazione specialistica, prevista per queste figure, non sia più così necessaria, tenuto conto del mutamento di indirizzo dei compiti previsti, da un ruolo centrale tecnico del responsabile SPP e degli addetti, che dovevano <provvedere>, ad un ruolo subalterno di <collaborazione con>(art.16 TU). Sta di fatto però che nelle definizioni non si precisa più solo che il responsabile SPP deve essere in possesso di capacità e requisiti, ma indicativamente si introduce una specifica di funzione sulla figura,<(...) designata dal Datore di Lavoro, per coordinare il servizio>, fin troppo chiara di un voluto ridimensionamento del ruolo sul piano tecnico di competenze e capacità professionali in materia di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro [art.5, c.1, lett. e) del TU] a favore di un ruolo di governo quale quello del Datore di Lavoro e dei dirigenti (dovuto), ma non adeguatamente supportato sul piano tecnico-gestionale da una formazione specifica.